



Presentazione delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

Legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr)¹	
Diritto vigente	Modifiche previste
Art. 28 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori ¹ Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato. ² Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. In tal senso tengono conto dei successivi cicli di formazione. Le prescrizioni devono essere approvate dalla SEFRI. Sono pubblicate nel Foglio federale mediante rimando secondo l'articolo 13 capoversi 1 lettera g e 3 della legge del 18 giugno 2004² sulle pubblicazioni ufficiali.³ ³ Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura d'approvazione. ⁴ I Cantoni possono proporre corsi preparatori.	<i>Art. 28 cpv. 1^{bis}</i> ^{1bis} Questi esami sono offerti nelle lingue ufficiali. In aggiunta, possono essere offerti anche in inglese.
Art. 29 Scuole specializzate superiori ¹ L'ammissione a una formazione riconosciuta dalla Confederazione e dispensata da una scuola specializzata superiore presuppone un'esperienza professionale nel settore interessato, sempreché tale esperienza non sia integrata nel ciclo di formazione. ² Inclusi i periodi di pratica, la formazione a tempo pieno dura almeno due anni; quella acquisita parallelamente all'esercizio di un'attività professionale, almeno tre. ³ In collaborazione con le organizzazioni competenti, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)⁴ stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione e della formazione postdiploma⁵ dispensati da scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d'ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. ⁴ I Cantoni stessi possono proporre cicli di formazione. ⁵ Esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori, sempreché esse propongano cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione.	<i>Art. 29 cpv. 3, 3^{bis} e 5</i> ³ In collaborazione con le organizzazioni competenti, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)⁶ stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione dispensati dalle scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d'ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. ^{3bis} Il DEFR può stabilire esigenze minime per l'offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d'ammissione, la durata e i titoli. ⁵ I Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori.
	<i>Art. 29a</i> Diritto alla denominazione Se un istituto di formazione offre cicli di formazione riconosciuti a livello federale può affiancare al suo nome la denominazione «scuola specializzata superiore», «Höhere Fachschule» o «école supérieure».
	<i>Art. 44a</i> Titoli complementari ¹ Ai titoli protetti della formazione professionale superiore possono essere affiancati i seguenti titoli complementari:

¹ RS 412.10

² RS 170.512

³ Per. introdotto dall'art. 21 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4929; FF 2003 6699).

⁴ Nuova espr. giusta il n. I 8 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

⁶ Numero I 8 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.



	a. «Professional Bachelor» se il titolo è stato conseguito mediante un esame federale di professione o al termine di un ciclo di formazione di una scuola specializzata superiore; b. «Professional Master» se il titolo è stato conseguito mediante un esame professionale federale superiore. ² Il titolo complementare può essere utilizzato soltanto in combinazione con il rispettivo titolo protetto o con la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa, così come riportati nel regolamento d'esame o nel programma quadro d'insegnamento.
	<i>Art. 63a</i> Utilizzo illecito della denominazione ¹ Qualora un'azienda che non offre cicli di formazione riconosciuti si avvalga intenzionalmente della denominazione «scuola specializzata superiore», «Höhere Fachschule» o «école supérieure», i responsabili dell'azienda sono puniti con una multa fino a 100 000 franchi. ² Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁷ sul diritto penale amministrativo (DPA). ³ Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo il capoverso 1 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati rispetto all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa (art. 7 DPA).
	<i>Art. 63b</i> Utilizzo illecito di un titolo complementare Chi utilizza intenzionalmente un titolo complementare senza citare il rispettivo titolo protetto o la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa, è punito con la multa.
Art. 73 Disposizioni transitorie ¹ Le vigenti ordinanze cantionali e federali in materia di formazione professionale devono essere sostituite o adeguate entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. ² I titoli protetti acquisiti conformemente al diritto previgente continuano ad essere tutelati. ³ Il passaggio ai contributi forfettari ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 avviene in modo progressivo entro quattro anni. ⁴ La partecipazione alle spese della Confederazione è adeguata progressivamente alla quota stabilita nell'articolo 59 capoverso 2 entro quattro anni.	<i>Art. 73</i> I titoli conseguiti secondo il diritto previgente rimangono protetti.

⁷ RS 313.0



Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)⁸	
Diritto vigente	Modifiche previste
Art. 36 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori (art. 43 cpv. 1 e 2 LFPr) ¹ L'organo competente per l'esame federale di professione o l'esame professionale federale superiore adotta una decisione formale sull'ammissione alla procedura di qualificazione e sul conferimento dell'attestato professionale o del diploma. ² Gli attestati professionali e i diplomi sono rilasciati dalla SEFRI. I candidati possono scegliere la lingua ufficiale nella quale farsi rilasciare il proprio attestato. ³ Gli attestati professionali e i diplomi sono firmati dal presidente dell'organo responsabile della procedura di qualificazione e da un membro della Direzione della SEFRI⁹.	<i>Art. 36 rubrica nonché cpv. 2^{bis} e 2^{ter}</i> Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori (art. 28 cpv. 1^{bis}, art. 43 cpv. 1 e art. 44a LFPr) ^{2bis} Se l'esame è stato sostenuto in inglese, ciò è riportato sull'attestato professionale o sul diploma. ^{2ter} Gli attestati professionali e i diplomi menzionano il titolo protetto affiancato dal rispettivo titolo complementare.
Art. 77 Contributi forfettari (art. 73, cpv. 3 e 4 LFPr) ¹ A partire dal quinto anno dall'entrata in vigore della LFPr, i compiti dei Cantoni di cui all'articolo 53 capoverso 2 LFPr sono interamente cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi forfettari conformemente alla LFPr e alla presente ordinanza. ² Durante i primi quattro anni dall'entrata in vigore della LFPr si applica il seguente disciplinamento: a. i compiti di cui all'articolo 53 capoverso 2 LFPr per i quali finora la Confederazione ha versato contributi in base a una delle seguenti leggi sono sostenuti anche in seguito in base a tali leggi: 1. legge federale del 19 aprile 1978¹⁰ sulla formazione professionale, 2. legge del 29 aprile 1998¹¹ sull'agricoltura, 3. legge forestale del 4 ottobre 1991¹², 4. legge federale del 19 giugno 1992¹³ sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale; b. gli altri compiti di cui all'articolo 53 capoverso 2 LFPr sono sostenuti dalla Confederazione nei limiti dei mezzi a disposizione secondo l'articolo 53 capoverso 1. Art. 78 Progetti di costruzione e locazioni (art. 73 cpv. 3 LFPr) ¹ Sono giudicate in base al diritto anteriore le domande di sussidi per progetti di costruzione per i quali è stato presentato alla SEFRI, prima dell'entrata in vigore della LFPr, un programma dei locali con piano d'occupazione, un progetto preliminare o un progetto di costruzione. ² Se è presentato un programma dei locali con piano d'occupazione o un progetto preliminare, i sussidi sono concessi conformemente al	<i>Art. 77 e art. 78</i> <i>Abrogati</i>

⁸ RS 412.101

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018

¹⁰ [RU 1979 1687]

¹¹ RS 910.1

¹² RS 921.0

¹³ [RU 1992 1973. RU 2003 4557 all. I 2]



diritto anteriore soltanto se un progetto di costruzione è presentato entro quattro anni dall'entrata in vigore della LFPr.

³ Se è stato assegnato un sussidio per un progetto di costruzione, il conteggio finale per il progetto realizzato va presentato al più tardi entro dieci anni dall'entrata in vigore della LFPr. Se il conteggio finale è presentato dopo tale termine, i sussidi decadono.

⁴ Sono giudicate in base al diritto anteriore le domande di sussidi per la locazione di locali che, prima dell'entrata in vigore della LFPr, sono presentate con una tabella dei locali, un contratto di locazione o un contratto preliminare di locazione e un piano d'occupazione. I sussidi sono concessi per al massimo quattro anni dall'entrata in vigore della LFPr.

⁵ Il credito di pagamento per costruzioni e locazioni è a carico del limite di spesa conformemente all'articolo 59 capoverso 1 lettera a LFPr.

Berna, 14 giugno 2024